

**ABITAZIONE PRINCIPALE,  
NON PUO' ESSERE NEGATA  
UN'ESENZIONE A FAMIGLIA**

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con ordinanza del 22 novembre 2021, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, “nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune, per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 1, 29, 31, 35 e 47 della Costituzione”.

Commento del prof. Enrico De Mita (24 Ore): “É sin troppo evidente - e talvolta l'evidenza può essere accecante per l'interprete - che il vantaggio fiscale Ici/Imu per l'abitazione principale dell'unico nucleo familiare di coniugi non legalmente separati né può essere eliminato né può essere duplice”.